



Regione Lombardia

DECRETO N. 1944

Del 17/03/2016

Identificativo Atto n. 171

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Oggetto

APPROVAZIONE AI SENSI DEL COMMA 7 DELL'ART. 242 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, DEL DOCUMENTO: "PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA DEI SUOLI DELLA SUB AREA BH23 – ZONA D", TRASMESSO DALLA SOCIETÀ CHEMISOL ITALIA S.R.L., RIGUARDANTE IL COMPLESSO INDUSTRIALE MULTISOCIETARIO POLO CHIMICO EX MONTEDISON, RICADENTE NEI COMUNI DI CASTELLANZA E OLGiate OLONA (VA) E AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI IN ESSO PREVISTI.

L'atto si compone di 87 pagine

di cui 82 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PIANIFICAZIONE DEI RIFIUTI E DELLE BONIFICHE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale”, in particolare il Titolo V “Bonifica di siti contaminati” e s.m.i.;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta regionale:

- 27 giugno 2006, n. 2838 avente ad oggetto: “Modalità applicative del Titolo V “Bonifica di siti contaminati” della parte quarta del d.lgs. 152/2006 – Norme in materia ambientale”;
- 10 febbraio 2010, n. 11348 avente ad oggetto: “Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati”;
- 23 maggio 2012, n. 3509 avente ad oggetto: “Linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati”;
- 20 giugno 2014, n. 1990 di approvazione del Programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo del Piano regionale delle Bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.);

ATTESO che nel territorio comunale di Castellanza e Olgiate Olona (VA), è presente un complesso industriale multiproprietario Polo Chimico ex Montedison, nel quale a causa delle pregresse attività industriali svolte nel medesimo sito, è stata riscontrata la presenza di sostanze inquinanti con concentrazioni superiori ai limiti tabellari di riferimento;

DATO ATTO dei procedimenti di cui all’art. 242 del d.lgs 152/2006, già avviati da parte delle Società Chemisol Italia S.r.l., Perstorp S.p.A. e Chimica Pomponesco S.p.A., coinsediate nel complesso industriale multisocietario Polo Chimico ex Montedison, ovvero dei vari provvedimenti regionali adottati tesi alla realizzazione degli interventi di bonifica dell’area di cui trattasi;



Regione Lombardia

DATO ATTO che con nota del 3 dicembre 2015, agli atti regionali protocollo n. 62988 del 14 dicembre 2015, la Società Chemisol Italia S.r.l. ha trasmesso il documento “Progetto Operativo di bonifica dei suoli della sub area BH23 – Zona D, ai sensi del d.lgs 152/2006” di cui alla cartografia allegata al presente provvedimento (allegato 1), dello stabilimento multisocietario Polo Chimico ex Montedison, ricadente nei Comuni di Castellanza e Olgiate Olona;

PRESO ATTO di quanto indicato nel documento progettuale di cui sopra;

CONSIDERATO che ai fini istruttori, è stata convocata in data 10 febbraio 2016, presso la Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, della Regione Lombardia, una Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14, l. 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., per l’acquisizione dei pareri sul documento “Progetto Operativo di bonifica dei suoli della sub area BH23 – Zona D, ai sensi del d.lgs 152/2006” per la quale è stata richiesta la presenza della Provincia di Varese, dei Comuni di Castellanza e Olgiate Olona, dell’A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Varese, dell’A.T.S. dell’Insubria e delle Società Chemisol Italia S.r.l., Perstorp S.p.A. e Chimica Pomponesco S.p.A.;

PRESO ATTO che la Conferenza predetta, visto ed esaminato il documento progettuale presentato, ha ritenuto opportuno, di approvarne i contenuti, con le osservazioni e prescrizioni di cui alle considerazioni finali della Conferenza di Servizi indicate nel relativo verbale;

RITENUTO necessario che il verbale della Conferenza di Servizi costituisca parte integrante del presente provvedimento (allegato 2);

RITENUTO di far proprie le risultanze conclusive della Conferenza di Servizi istruttoria, comprensive delle prescrizioni e valutazioni espresse dagli Enti coinvolti, che consentono di esprimere favorevole assenso all’approvazione degli interventi di cui trattasi;

RITENUTO pertanto in riferimento alle valutazioni istruttorie compiute, di approvare il documento “Progetto Operativo di bonifica dei suoli della sub area BH23 – Zona D”, redatto ai sensi dell’art. 242 comma 7 del d.lgs. 152/2006 e trasmesso dalla Società Chemisol Italia S.r.l., riguardante il complesso industriale multisocietario Polo Chimico ex Montedison, ricadente nei Comuni di Castellanza e Olgiate Olona, con le osservazioni e prescrizioni espresse dalla Conferenza di Servizi, di cui all’allegato 2 al presente atto;



Regione Lombardia

RITENUTO altresì di autorizzare gli interventi previsti nel documento progettuale di cui sopra;

EVIDENZIATO che, al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi di cui trattasi, la Società Chemisol Italia S.r.l., dovrà trasmettere agli Enti territorialmente interessati, ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all'esecuzione dei lavori di cui trattasi, a mente del programma temporale degli interventi e delle azioni connesse;

RITENUTO di fissare l'importo della garanzia finanziaria, di cui ai disposti dell'art. 242, comma 7 del d.lgs 152/2006, in € 40.000,00 pari al 50% dell'ammontare dei costi degli interventi di bonifica e di ripristino ambientale, quale garanzia finanziaria da prestarsi a favore della Regione Lombardia, in osservanza ai disposti della d.g.r. 15 giugno 2006, n. 2744;

DATO ATTO che il procedimento che si conclude con il presente decreto ai sensi dell'art. 242 del d.lgs 152/2006, deve concludersi nel termine di 60 gg dal ricevimento del documento progettuale oggetto di approvazione, e che tale termine non è stato rispettato, per il protrarsi delle valutazioni in fase istruttoria dei presupposti e degli elementi di fatto e di diritto a base dell'atto provvedimento;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'U.O. individuata dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 (ovvero altro provvedimento organizzativo successivo) e dal decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013.

DECRETA

1. di approvare il documento: "Progetto Operativo di bonifica dei suoli della sub area BH23 – Zona D", di cui alla cartografia allegata al presente provvedimento (allegato 1), redatto ai sensi dell'art. 242 comma 7 del d.lgs. 152/2006 e trasmesso dalla Società Chemisol Italia S.r.l., riguardante il complesso industriale multisocietario Polo Chimico ex Montedison, ricadente nei Comuni di Castellanza e Olgiate Olona (VA), con le osservazioni e prescrizioni espresse dalla Conferenza di Servizi, di cui all'allegato 2 al presente atto, che costituisce parte integrante dello stesso;



Regione Lombardia

2. di autorizzare gli interventi previsti nel documento progettuale di cui sopra;
3. di fissare l'importo della garanzia finanziaria, di cui ai disposti dell'art. 242, comma 7 del d.lgs 152/2006, in € 40.000,00 pari al 50% dell'ammontare dei costi degli interventi di bonifica e di ripristino ambientale, quale garanzia finanziaria da prestarsi a favore della Regione Lombardia, in osservanza ai disposti della d.g.r. 15 giugno 2006, n. 2744;
4. che, al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi di cui trattasi, la Società Chemisol Italia S.r.l., dovrà trasmettere agli Enti territorialmente interessati, ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all'esecuzione dei lavori di cui trattasi, a mente del programma temporale degli interventi e delle azioni connesse;
5. di comunicare il presente atto alla Società Chemisol Italia S.r.l. e di trasmetterne copia alla Provincia di Varese, ai Comuni di Castellanza e Olgiate Olona, all'A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Varese e all'A.T.S. dell'Insubria;
6. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento, ad esclusione dell'allegato 2;
7. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Elisabetta Confalonieri

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge